



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

NUOVO REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Delibera di C.C. N° 18 del 23.04.2015 aggiornato con:

- la legge n° 38 del 23 aprile 2009
- il provvedimento del garante della privacy dell' 8 aprile 2010
- la direttiva del ministero dell'interno del 02.03.2012

Sommario

PREMESSA.....	3
ART. 1 Finalità e definizioni	3
Art. 2 Rispetto dei principi generali del provvedimento del garante del 08.04.2010	4
Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto	5
ART. 4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto	5
ART. 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati	6
Art. 6 Nomina degli incaricati e gestione dell'impianto	6
ART. 7 Misure di sicurezza e limiti di utilizzo	6
ART. 8 Accesso ai dati	7
ART. 9 Informativa	7
ART. 10 Uso delle telecamere	7
ART. 11 Entrata in vigore	8
ART. 12 Modifiche regolamentari	8
ALLEGATO 1 - CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI	9
ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI	10
ALLEGATO 3 - FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI.....	11
ALEGATO 4 - FAC - SIMILE RECLAMO	13
ALLEGATO 5 - INFORMATIVA ESTESA DA AFFIGGERE ALL'INGRESSO DEGLI UFFICI, SPORTELLI, ECC.....	14
ALLEGATO 6 - ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE..	15

PREMESSA

Le intervenute modifiche alla legislazione del settore, con l'introduzione della nuova finalità di tutela della sicurezza urbana, hanno consentito al Comune di Pomezia di intravedere nuove potenzialità a favore delle politiche di sicurezza delle città e la possibilità di offrire anche un valido supporto alle forze di polizia per la prevenzione dei reati, ovvero alle attività di natura investigativa. Da qui la necessità di installare le telecamere ad alta prestazione nel rispetto della disciplina vigente e delle prerogative accordate all'Ente. In questo contesto, una possibile risposta ed un utile contributo alle aspettative di sicurezza dei nostri territori può certamente provenire dai sistemi di videosorveglianza.

Art. 1 Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Pomezia, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del “decalogo” del 29/11/2000 e s.m.i. e del provvedimento del 29/04/2004 e s.m.i.. In osservanza, altresì delle disposizioni contenute nella legge n° 38 del 23 aprile 2009, ed il provvedimento del garante della privacy dell' 8 aprile 2010, ed infine con la direttiva del Ministero dell'Interno del 02.03.2012.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Pomezia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**dati identificativi**”, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - f) per “**dati sensibili**”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

- g) per “**dati giudiziari**”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- h) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- i) per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

4. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 2 Rispetto dei principi generali del provvedimento del garante del 08.04.2010

Rispetto del principio di liceità

1. Il sistema di videosorveglianza deve rispettare il principio di liceità del trattamento in quanto fondato su presupposti di legittimità che il Codice prevede espressamente per il settore pubblico: lo svolgimento di funzioni istituzionali (articoli da 18 a 22 del D. Lgs. 196/2003). Il sistema dovrà essere installato esclusivamente per le finalità definite dal presente Regolamento.
2. La videosorveglianza, inoltre, nel caso di specie, deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di Legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi: le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
3. Deve essere garantito il rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Rispetto del principio di necessità

4. Poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l’introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, deve essere applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.
5. Il sistema informativo e il relativo programma informatico devono essere conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi ed il software deve essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati (si veda nello specifico la sezione relativa alle caratteristiche tecniche dell’impianto).

Rispetto del principio di proporzionalità

6. Il principio di proporzionalità deve essere rispettato poiché, nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto e potenziale, deve essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza.

7. L'impianto di videosorveglianza deve essere attivato in quando altre misure sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
8. La proporzionalità deve essere valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:
 - a) se fosse realmente essenziale, ai fini prefissati, raccogliere immagini dettagliate;
 - b) la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
 - c) quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione
 - d) una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
 - e) la durata dell'eventuale conservazione.

Rispetto del principio di finalità

9. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Il sistema di videosorveglianza deve essere volto esclusivamente al perseguimento di finalità di pertinenza della Polizia Locale.
10. Devono essere, in particolare, perseguite finalità determinate e rese trasparenti, direttamente conoscibili attraverso adeguati cartelli di avvertimento al pubblico e riportate nell'informativa pubblicata sul sito del Comune.

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso il Comando della Polizia Locale.
2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.
3. Le telecamere per la rilevazione delle targhe, che sfruttano la tecnologia OCR, vengono utilizzate per l'esclusiva finalità di tutela della sicurezza urbana ed installate dopo le opportune valutazioni dell'organismo preposto, in ossequio alla direttiva del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2012.
4. L'accesso alle immagini è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 6 e 7. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. Si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti. Relativamente a tali addetti, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto

1. L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., alla legge n° 38 del 23 aprile 2009 al provvedimento del garante della privacy dell' 8 aprile 2010 e alla direttiva del ministero dell'interno del 02.03.2012.
2. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato a un sistema integrato che attua le politiche per la sicurezza urbana.
3. In particolare gli impianti assolvono alle seguenti finalità di sicurezza urbana:
 - a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio;

- b) tutela del patrimonio comunale;
 - c) controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, abbandono di rifiuti, condotte illecite ed episodi di microcriminalità;
 - d) monitoraggio del traffico;
 - e) riprendere le immagini di specifici siti comunali;
 - f) presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'interno e dall'esterno;
4. La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Comando di Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale, in particolare nell'ambito di controllo del territorio nelle vie più a rischio.

Art. 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre custodisce le chiavi degli accessi ai locali della sala di controllo, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
2. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.13 del d.lgs,196/03 e s.m.i. il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art.17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n..501 e s.m.i.

Art. 6 Nomina degli incaricati e gestione dell'impianto

1. Il responsabile designa nell'ambito degli operatori di Polizia Locale gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, tra gli Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala di controllo.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'Ufficio di Polizia Locale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

Art. 7 Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dalla disciplina vigente.
2. In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità del presente regolamento. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro ore successive alla rilevazione.
3. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli Uffici del Comando di Polizia Locale preposto alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria

o di polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente incombente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso. In ogni caso il termine di conservazione non potrà superare i sette giorni.

4. Il software sarà configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini sopraindicati, automaticamente i dati registrati .
5. Le aree in cui verranno installate le telecamere, diverse da quelle previste dal presente regolamento, saranno identificate mediante delibera di Giunta comunale, che ne motiverà la scelta , evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili.
6. Dovranno essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, attraverso una “doppia chiave” fisica o logica che consenta una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità.
7. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 8 Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.lvo 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 e nei limiti stabiliti dall'art. 22 comma 3 e comma 9 e loro s.m.i.. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Locale, agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato.
2. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seg. del D.lvo 196/03 e s.m.i.
3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 9 Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile del trattamento dati, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile del trattamento dati" di cui all'articolo 5 del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione;
 - b) l'affissione in modo stabile all'albo pretorio, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate.
 - c) cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.
2. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 10 Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi.
2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:

- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile del trattamento dati, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

Art. 12 Modifiche regolamentari

1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente regolamento. Il presente atto è trasmesso al Garante per la Protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.
2. Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
 1. cautele da adottare per i dati video-ripresi;
 2. procedura per l'accesso alle immagini;
 3. fac - simile richiesta di accesso a videoregistrazioni;
 4. fac - simile reclamo;
 5. informativa estesa da affiggere all'ingresso di uffici, sportelli;
 6. elenco delle telecamere e delle zone video sorvegliate.

ALLEGATO 1 - CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (DVD o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Pomezia e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

ALLEGATO 2 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa;
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
 - presenza di altre persone
 - attività svolta durante le riprese
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

ALLEGATO 3 - FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ Via/Piazza _____

Identificato con _____
ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle
immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1 Luogo o luoghi di possibile ripresa _____

2 data di possibile ripresa _____

3 Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) _____

4 Abbigliamento al momento della possibile ripresa _____

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

7 Attività svolta durante la possibile ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede

(Luogo e data) (firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data _____ alle ore _____ il/la Sig./Sig.ra nome _____

cognome _____ nato/a _____ il _____

Residente a _____ Via/Piazza _____ n.c. _____

Identificato/a mediante _____

ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

ALLEGATO 4 - FAC - SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

Il sottoscritto _____
che aveva presentato in data _____ presso _____
una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali
presenta reclamo per i seguenti motivi

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede
(Luogo e data) (firma)

**ALLEGATO 5 - INFORMATIVA ESTESA DA AFFIGGERE ALL'INGRESSO DEGLI
UFFICI, SPORTELLI, ECC.
(O DA DISTRIBUIRE PRESSO GLI STESSI)**

COMUNE DI POMEZIA

VIDEOSORVEGLIANZA

Informativa ai sensi della normativa privacy

Si informano gli interessati che sono in funzione impianti di videosorveglianza, anche con videoregistrazione, finalizzati alla sicurezza delle persone, alla tutela del patrimonio ed al monitoraggio del traffico. Gli impianti sono gestiti da incaricati, opportunamente istruiti e controllati dal titolare del trattamento.

Le videoregistrazioni sono periodicamente cancellate.

Per eventuali ulteriori informazioni, afferenti a riprese che possono aver coinvolto soggetti potenzialmente interessati al trattamento di questi dati, preghiamo di indirizzare le richieste al Responsabile del trattamento dei dati personali, compilando l'apposito modulo di richiesta. L'interessato può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 6 - ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via etere, tramite tecnologia “WI-FI” a frequenza omologata 2,4GHz, di telecamere connesse al Comando di Polizia Locale. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche con accesso protetto da password.

Telecamere - marca: HIKVISION, modello: DS-2CD4332FWD, caratteristiche salienti: alta risoluzione, messa a fuoco motorizzata, rilevazione dei volti, antiappannante.

IMPIANTO indicare i luoghi dove sono installate le telecamere:

- 1. Piazza Indipendenza (Pomezia)***
- 2. Via della Tecnica – Via Fellini (Pomezia)***
- 3. Via A. De Gasperi (Pomezia)***
- 4. Via P. Nenni (Pomezia)***
- 5. P.le Kennedy (Torvaianica)***
- 6. Via degli Argonauti (Torvaianica)***
- 7. Via Varna (Torvaianica)***
- 8. Via Campo Jemini (Torvaianica)***